

**RELAZIONE****PROGETTO di LEGGE****FORME DI SOSTEGNO NEI CONFRONTI DELLE DONNE SOLE IN STATO DI GRAVIDANZA E DEI NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI IN SITUAZIONI SOCIO – ECONOMICHE DI PARTICOLARE GRAVITA'**

Eccellenze,

Onorevoli colleghi Consiglieri,

Il presente progetto di legge presentato a questa onorevole aula nasce da una profonda e sentita esigenza di integrare la legge n. 137 del 29 ottobre 2003 relativa ad interventi a sostegno della famiglia. Esso si propone di definire un quadro normativo tale da garantire la tutela e il supporto alla donna la quale, per cause a volte indipendenti dalla propria volontà, si trovi a vivere la gestazione e il puerperio in condizioni di disagio psicologico, economico e sociale.

L'art. 12 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese dichiara che: "La Repubblica tutela l'istituto familiare fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ogni madre ha diritto all'assistenza ed alla protezione della comunità. La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale".

Onorevoli Consiglieri, non si può consentire che, ancora oggi, sussistano situazioni nelle quali la donna, che si trova sola ad affrontare la meravigliosa esperienza della maternità, non abbia la certezza di essere accolta, tutelata e sostenuta, in un tessuto normativo e sociale idoneo a garantirle sicurezze ed un futuro dignitoso.

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da profondi mutamenti in ambito economico, sociale, ideologico e culturale. Mutamenti che si sono riverberati sulla forma e sul significato di famiglia.

Considerate, inoltre, come la nostra Repubblica non sia immune dal rischio di una decrescita demografica. Anche per questa ragione, pertanto, ritengo necessario rivolgere un'attenzione particolare alla famiglia, nucleo fondante della nostra società. Sia essa intesa nel senso tradizionale del termine, sia essa composta da un solo genitore.

La ragazza madre è, spesso, una giovane donna priva del sostegno affettivo ed economico di un compagno. Ella compie una scelta d'amore consapevole di affrontarla in condizioni di solitudine spirituale e difficoltà materiali.

Queste nuove famiglie sono composte da figli piccoli o adolescenti ed un unico genitore. La madre, è costretta a sopperire all'assenza del padre.

Non possiamo sottacere le difficoltà che la madre incontra in queste condizioni: mancanza di un lavoro, di una casa propria, del dovuto sostegno durante la gravidanza e nel tempo successivo al parto. E non possano fare affidamento su di un servizio preposto alla loro accoglienza, su assistenti sociali e psicologi che le accompagnino, infondendo fiducia, in un percorso di autonomia ed inserimento sociale.

Sottolineo che, in buona parte dei casi, considerata anche la giovane età, queste ragazze si trovano costrette a sospendere o addirittura abbandonare gli studi. Esse rinunciano, per necessità non libera scelta, a formare e realizzare la propria persona. Questo condiziona e può pregiudicare l'accesso al mondo del lavoro.

È dovere delle Istituzioni sostenere la madre. La legge deve garantire una vita dignitosa coerente alla dignità e al coraggio della scelta di portare avanti una gravidanza in solitudine e in solitudine crescere il figlio.

Per queste ragioni, propongo di approvare una legge preposta alla tutela dello status di ragazza madre sia grazie al sostegno materiale sia attraverso la formazione culturale e professionale.

Riteniamo fondamentale l'istituzione, all'interno dell'UOC Servizio Minori dell'area dedicata al sostegno alla famiglia, di figure specifiche OSS ed educatori sociali che supportino le ragazze durante la gravidanza ed il puerperio.

Confidiamo in un positivo accoglimento del progetto di legge pensato ed articolato per garantire alle ragazze madri quello status che non deve essere diverso da quello di qualunque altra donna.

La presente legge si sviluppa in nove articoli, i punti salienti del progetto possono così riassumersi:

L' Art. 1 (*Finalità*) disciplina gli ambiti di applicazione della presente legge, ne stabilisce le finalità ed in conformità con quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese garantendo il sostegno alla famiglia e tutela la gravidanza, riconoscendo a tutte le persone il diritto di godere del più ampio standard conseguibile di salute, prevedendo misure appropriate per assicurare tutte le forme di sostegno.

L'Art. 2 (*Ambito di applicazione e definizioni*) definisce gli ambiti di applicazione e definisce dal punto di vista giuridico lo status dei nuclei monogenitoriali, si definisce inoltre con l'espressione "donna sola in stato di gravidanza" la donna gestante che forma un nucleo familiare autonomo.

L'Art.3 (*Divieti di discriminazione*) vieta ogni forma di discriminazione della donna in qualsiasi ambito in particolare in ambito lavorativo e di progressione di carriera.

L'Art. 4 (*Accesso a specifici servizi socio-sanitari*) stabilisce il ruolo e i servizi erogati dal U.O.C. Servizio Minori in particolare nel presente articolo viene definita per legge assegnazione del personale qualificato al U.O.C. per il supporto psicologico delle donne sole in stato di gravidanza e dei nuclei familiari monogenitoriali. Inoltre, si stabilisce il servizio di sostegno alla genitorialità in favore dei nuclei familiari monogenitoriali con figli di età inferiore a tre anni. Apposito regolamento interno adottato dalla U.O.C. Servizio Minori dovrà disciplinare la corretta e omogenea applicazione delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.

L'Art. 5 (*Forme di sostegno economico*) disciplina le misure di sostegno per l'accesso dei soggetti invidiati all'articolo 2, indica la modalità di richiesta e stabilisce tutte le forme di sostentamento economico. Elemento di assoluta novità è il punto 2 (garanzia del reddito

minimo) prevedendo ai nuclei familiari monogenitoriali un reddito minimo di euro 700,00 mensili maggiorato di euro 150,00 per ogni figlio e alle donne sole in stato di gravidanza l'importo di euro 580,00 mensili.

L'Art.6 (*Inserimento lavorativo e supporto per la prosecuzione degli studi*), ha lo scopo disciplinare l'inserimento dei soggetti in ambito lavorativo e di supportarli nel percorso di formazione scolastica.

L'iscrizione nelle pubbliche graduatorie sia per il settore privato che per il settore pubblico sarà accompagnata da apposito certificato di punteggio rilasciato dagli organi competenti. I soggetti in possesso dell'attestazione di iscrizione ad un corso di studi presso l'Università degli Studi di San Marino sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie per un periodo di tempo pari ad un anno decorrente dalla data di rilascio dell'attestazione.

L'Art. 7 (*Assegnazione a titolo gratuito di alloggi di proprietà dell'Ecc.ma Camera*) questo articolo disciplina le modalità di sostegno relativo all'accesso ad alloggi di proprietà dello Stato qualora la ragazza madre (o padre) necessiti di un'abitazione.

L'art. 8 (*Patrocinio legale*) regola gli aspetti di assistenza legale dei soggetti, dei nuclei familiari e mono genitoriali e disciplina l'ottenimento del patrocinio gratuito.

L'Art. 9 (*Diritto all'anonimato e alla privacy*) Con questo specifico articolo si chiarisce che la donna che per qualsiasi ragione scelga di partorire nell'anonimato, non riconosca il figlio nato e lo affidi al personale ospedaliero immediatamente dopo il parto, non ricade nei casi previsti dall'articolo 161 del Codice penale (abbandono di minore). Inoltre, per il bambino nato, che non sia stato riconosciuto da nessuno dei due genitori, è dichiarato lo stato di adottabilità ai sensi delle leggi in vigore.

L'Art. 10 (*Entrata in vigore*) il presente articolo indica l'entrata in vigore della legge.

Eccellenze,


Onorevoli colleghi consiglieri,

Il presente progetto di legge come detto in premessa vuole essere un contributo, aperto al confronto, al dialogo e ovviamente al miglioramento, di atti normativi a sostegno della famiglia con proposte ed azioni volte a fornire tutela e supporto alla donna che, a volte, per

cause indipendenti dalla propria volontà, si trova a vivere la propria gestazione e conseguente puerperio in acclamate condizioni di disagio psicologico, economico e sociale.

Il relatore del Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Francesca Civerchia



San Marino, 17 Marzo 2021